

DECRETO LEGGE
31 gennaio 2007, n. 7
(G.U. n. 26 dell'1.2.2007)

convertito, con modificazioni, nella

LEGGE
2 aprile 2007, n. 40
(S.O.G.U. n. 77 del 2.4.2007)

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli [\(8\)](#).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo, lettere e), l) e m);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei consumatori;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per rendere più concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la crescita della competitività del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni, delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

Misure urgenti per la tutela dei consumatori

omissis

Art. 2

*Informazione sui prezzi dei carburanti
e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale*

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonchè di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale *di interesse nazionale* [\(10\)](#) e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le

convenzioni con emittenti radiofoniche, nonché gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali *extraurbane principali* (8), con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. *La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi* (9).

2. Il gestore della rete stradale *di interesse nazionale* (10) e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.

3. Il Ministero dei trasporti sottopone, *entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, (10) al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con *organi di informazione* (8) e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

omissis

Art. 5

Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi

1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (1), si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere *dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008* (8).

1-bis. (11) *All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni".*

2. All'articolo 134 (3) del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. (12) *L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.*

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, *ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità* (8) si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare

tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.".

3. All'articolo 136 ⁽⁴⁾ del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ⁽²⁾, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.".

4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. *Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.*" ⁽⁹⁾.

5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e *non comportano la nullità del contratto*, ⁽⁸⁾ fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, *ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni* ⁽¹⁰⁾.

omissis

Capo II

Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza

omissis

Art. 10

Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

omissis

5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. *All'articolo 123 ⁽⁵⁾ del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province."* ⁽¹³⁾. Al comma 3 dell'articolo 123 ⁽⁵⁾ del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: "autorizzazione" è sostituita *dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attività"* ⁽⁸⁾ e le parole da: "e per la limitazione" a: "del territorio" sono soppresse. *Al comma 11 dell'articolo 123 ⁽⁵⁾ del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "senza autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "senza la*

dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti" e le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 15.000" ⁽⁹⁾. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.

5-bis. ⁽¹¹⁾ All'articolo 123 ⁽⁵⁾ del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare";
- b) al comma 5, primo periodo, le parole: "L'autorizzazione rilasciata a chi" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione può essere presentata da chi";
- c) al comma 6, le parole: "L'autorizzazione non può essere rilasciata ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione non può essere presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite dalle seguenti: "e da coloro";
- d) al comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per la dichiarazione di inizio attività".

5-ter. ⁽¹¹⁾ All'articolo 123 ⁽⁵⁾ del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti: "proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica" e il terzo periodo è soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-quater. ⁽¹¹⁾ All'articolo 123 ⁽⁵⁾, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore di guida" sono sostituite dalle seguenti: "e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quinquies. ⁽¹¹⁾ All'articolo 123 ⁽⁵⁾, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse.

5-sexies. ⁽¹¹⁾ All'articolo 123 ⁽⁵⁾ del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: "L'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le parole: "L'autorizzazione è revocata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'autoscuola è revocato"; dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".

5-septies. ⁽¹¹⁾ All'articolo 123 ⁽⁵⁾, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneità" sono inserite le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi," e dopo le parole: "idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si accede dopo la citata formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-octies. ⁽¹¹⁾ All'articolo 123 ⁽⁵⁾ del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo".

5-novies. ⁽¹¹⁾ Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.

5-decies. ⁽¹¹⁾ Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione e informazione per l'utenza.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.

omissis

9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 ⁽⁷⁾, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico".

omissis

Art. 12 ⁽¹⁴⁾

omissis

Art. 14 ⁽¹⁴⁾

Art. 15 ⁽¹⁴⁾

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*
RUTELLI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*
FIORONI, *Ministro della pubblica istruzione*
BONINO, *Ministro per le politiche europee*
LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*
BIANCHI, *Ministro dei trasporti*
NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*
GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*
DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*
PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*
DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, il Guardasigilli: Mastella

- (1) Vedasi "la motorizzazione 2006" pag. 2006/260.
- (2) Vedasi "codice della strada" pag. 193.00.01.
- (3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 061660.
- (4) Vedasi "banca dati ITER" pag. 061662.
- (5) Vedasi "codice della strada" pag. 123.00.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/57 o "la patente di guida" pagg. 70.01.00, 71.01.00, 72.01.00, 73.01.00, 74.01.00, 75.01.00, 76.01.00, 77.01.00, 78.01.00, 79.01.00 e 81.10.00.
- (6) Vedasi "la motorizzazione 1995" pag. 95546 o "codice della strada" pag. 123.02.01 o "la patente di guida" pagg. 24.03.00, 70.02.00, 71.04.00, 74.02.00, 74.03.00, 75.02.00, 75.03.00, 76.02.00, 77.02.00, 77.03.00, 78.04.00, 79.02.00, 79.03.00, 79.04.00 e 90.13.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1995.05/03.
- (7) Vedasi "banca dati ITER" pag. 060072 o "codice della strada" pag. 087.00.01 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2005.11/19 o "la motorizzazione 2006" pag. 2006/019.
- (8) Parole così sostituite dalla [legge di conversione 2.4.2007 n. 40](#) (in "banca dati ITER" pag. 064000).
- (9) Periodo aggiunto dalla [legge di conversione 2.4.2007 n. 40](#) (in "banca dati ITER" pag. 064000).
- (10) Parole inserite dalla [legge di conversione 2.4.2007 n. 40](#) (in "banca dati ITER" pag. 064000).
- (11) Comma inserito dalla [legge di conversione 2.4.2007 n. 40](#) (in "banca dati ITER" pag. 064000).
- (12) Capoverso così sostituito dalla [legge di conversione 2.4.2007 n. 40](#) (in "banca dati ITER" pag. 064000).
- (13) Periodo così sostituito dalla [legge di conversione 2.4.2007 n. 40](#) (in "banca dati ITER" pag. 064000).
- (14) Con [legge 2.4.2007 n. 40](#) (in "banca dati ITER" pag. 064000) sono stati soppressi i seguenti articoli:

"Art. 12 - Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi

1. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonché in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:

- a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;*
 - b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.*
- 2. Gli effetti delle revoche di cui al comma 1 si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.*
- 3. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 4, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

4. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico."

Art. 14 - Misure in materia di autoveicoli

1. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge."

NOTE

4.4.2007

Modificato per effetto della legge di conversione 2.4.2007 n. 40.

Le modifiche riguardano particolarmente:

ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA

Relativamente all'attività di autoscuola, se da un lato è stata semplificata la procedura di apertura, secondo il contenuto del decreto legge, la legge di conversione ha introdotto nuovi obblighi, ha previsto nuovi strumenti di vigilanza da parte della provincia, ha incrementato le sanzioni e previsto l'emanazione di nuova regolamentazione da parte del Ministero dei trasporti.